

fatti completamente diversi. Ma sono due fatti completamente diversi anche nella causalità, anche nella finalità. Il concordato prevede che la società, che comunque continua ad esistere, sopravviva; certo, anche nella liquidazione è ammesso che la società, se in qualche modo sopraggiungono nuovi capitali, possa rivivere, però la liquidazione per l'Art. 2248 è all'estinzione della società; quindi causa e presupposti completamente diversi.

A questo punto, il Presidente Greco, che era stato tra l'altro Presidente anche della Seconda Sezione civile di Roma, e quindi per dieci anni era stato alle omologazioni - allora ancora si omologavano tutti gli atti notarili di costituzione di una società, anche di ricostituzione del capitale sociale - era materia che conosceva benissimo, tanto è vero che a Roma imperava proprio la sua giurisprudenza, che diceva, a differenza di Milano, che il concordato non assorbiva completamente la liquidazione, ma che liquidazione e concordato sono due fatti diversi.

Che cosa doveva succedere? Che andava delibata questa benedetta perdita totale del capitale sociale e immediatamente i soci della società sarebbero diventati debitori della società stessa, perché non vi è dubbio che una società che vuole stare in concordato il capitale lo deve ricostituire, non può stare senza capitale in concordato. Questa anomalia è insuperabile, da questa anomalia non può uscire la liceità del concordato Fedit;